

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 649

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 che stabilisce i principi e i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

Trasmesso alla Presidenza il 13 aprile 2006

Decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 648/2004 che stabilisce i principi e i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante la Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 5;

Visto il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988 n.400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65 e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n.136 concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del.....

Su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'Ambiente e delle Attività produttive;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del Regolamento (CE) n. 648 del 31 marzo 2004 che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detersivi e dei tensioattivi in essi contenuti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) 648/2004;
2. L'autorità competente di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n°648/2004, è il Ministero della salute.

Art. 3

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 648/2005 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detersivo, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detersivo, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell'allegato II del Regolamento (CE) 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso Regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sesantamila.

Art. 4.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del Regolamento (CE) 648/2004 in materia di informazione date dai fabbricanti di detersivi e tensioattivi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competenti i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro duemila a euro dodicimila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto Superiore di Sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro diciottomila.

Art.5.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del Regolamento (CE) 648/2004 in materia di etichettatura)

1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro trentamila.

Art.6.

(Norme finali)

1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal Regolamento (CE) 648/2004.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle Regioni nel cui territorio è stata commessa la violazione.
3. Si applicano le norme previste dalla legge 11 novembre 1981, n.689, in quanto compatibili.